



Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

Ordinanza n° 83 del 30/04/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ATTUAZIONE INTERPRETATIVA DPCM 26.4.2020 ED INDICAZIONI RIGUARDANTI IL TERRITORIO COMUNALE DI PONTERA

SINDACO

Premesso che:

- l'organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato il Covid-19 come pandemia ed un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale,

Visti:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
- **il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, ad oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";**
- **il DPCM 26 aprile 2020** (in vigore dal prossimo 4 maggio) con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 1 lettere:
- **d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;**
- **e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;**
- **f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;**
- **g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal**

Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;

- **u)** sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- **aa)** sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

Considerato al riguardo che:

- il DPCM del 26 aprile 2020 (in vigore dal prossimo 4 maggio) avvia secondo una climax discendente il progressivo, prudente e ponderato avvio della c.d. "Fase 2" in merito alle misure restrittive che mirano a garantire il distanziamento sociale;

Ritenuto opportuno e necessario, all'interno del perimetro delineato dal DPCM 26 aprile 2020, predisporre attuazioni interpretative e declinarne puntualmente le indicazioni per quanto riguarda il territorio comunale di Pontedera in materia di:

- *attività motoria e sportiva individuale*
- *accesso ai parchi ed ai giardini pubblici*
- *orari nei quali è consentita la ristorazione con asporto*
- *sosta e mobilità urbana*
- *manutenzione dei manti in erba naturale*

Viste:


- le ordinanze emanate dal Presidente della Giunta regionale della Toscana;
- in particolare **l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 46 del 29 Aprile 2020** avente ad oggetto "Ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di attività motoria" nella quale dal 1 maggio 2020:
 - *E' consentito per l'attività motoria svolgere passeggiate all'aria aperta e utilizzare la bicicletta, con partenza e rientro alla propria abitazione, nell'ambito del comune di residenza in modo individuale, da parte di genitori e figli minori, da parte di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella stessa abitazione;*
 - *Nello svolgimento delle attività motorie di cui al punto 1 da parte di genitori e figli minori, da parte di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella medesima abitazione non è necessario mantenere le misure di distanziamento sociale di almeno 1,8 metri;*

Richiamato:

- l'art. 50, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA E DISPONE:

A far data dalla pubblicazione all'interno del territorio comunale di Pontedera:

- *è consentita l'attività di manutenzione del manto in erba dalle ore 6:00 alle ore 20:00 degli impianti sportivi (che dovranno restare chiusi) da parte degli addetti specificamente individuati dalle società sportive che gestiscono l'impianto;*
- *resta consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 1,8 metri (salvo diversa distanza stabilita da ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Toscana) il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;*
- *esclusivamente all'interno della fascia oraria 6:00 – 22:00*
-  continua ad essere autorizzata la sosta libera e gratuita negli spazi di sosta a pagamento (strisce blu)

A far data dalla pubblicazione all'interno del territorio comunale di Pontedera fino a domenica 11 maggio 2020 all'interno del territorio comunale di Pontedera:

- resta sospesa l'efficacia di tutti i divieti di sosta giornalieri e/o orari legati alle esigenze di spazzamento meccanico delle strade

a far data da venerdì 1 maggio 2020 all'interno del territorio comunale di Pontedera:

- *dalle ore 6:00 alle 22:00 è consentito per l'attività motoria svolgere passeggiate all'aria aperta, correre e utilizzare la bicicletta, con partenza e rientro alla propria abitazione, nell'ambito del comune di residenza in modo individuale, da parte di genitori e figli minori, da parte di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella stessa abitazione;*
- *Nello svolgimento delle attività motorie di cui al punto precedente da parte di genitori e figli minori, da parte di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella medesima abitazione non è necessario mantenere le misure di distanziamento sociale di almeno 1,8 metri (salvo diversa distanza stabilita da ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Toscana);*
- *nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale è consentito l'accesso alle:*
- **piste ciclabili all'interno del territorio comunale**

a far data da lunedì 4 maggio 2020 esclusivamente all'interno del territorio comunale di Pontedera per i residenti del comune di Pontedera:

- *ai sensi del DPCM 26.4.2020 lettera f) si intendono ricomprese nella fattispecie “attività sportiva svolta in modalità individuale”:*
- *attività di equitazione (consentita agli iscritti dei centri ippici) in forma individuale esclusivamente in spazi all'aperto degli impianti (a porte chiuse) dei centri ippici, nella fascia oraria 8:00-20, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, senza assembramento (gli eventuali minorenni o le persone non completamente autosufficienti, potranno avvalersi di un accompagnatore)*
- *pesca sportiva dilettantistica lungo le acque interne del territorio comunale esclusivamente in modalità individuale, nel rispetto di un distanziamento minimo di 1,8 metri nel caso di incontro con altre persone ed un distanziamento non inferiore a 5 metri tra le postazioni*
- *wake-board (gestita dalla Pontedera Wake Park che garantisce la sicurezza in acqua) nella fascia oraria 15:00-20:00 con gestione delle prenotazioni (on-line o telefoniche) in modo da garantire che non vi siano sovrapposizioni tra l'entrata e l'uscita dall'area dovendo intercorrere almeno 20 minuti tra un utilizzo e l'altro del dell'attrezzatura al fine di*

garantirne la sanificazione ; l'arrivo alla sede dove è ubicata l'attrezzatura è consentito non prima di 10 minuti dall'orario di effettivo utilizzo e non oltre 10 minuti dall'orario finale della prenotazione. È autorizzato l'accesso all'area di un massimo di n. 2 addetti che dovranno comunque mantenere la distanza interpersonale,

- **attività di canottaggio individuale** (limitata al fiume Arno all'interno del tratto ricompreso nel comune di Pontedera) gestita dalla Canottieri Pontedera che garantisce la sicurezza in acqua, secondo le seguenti modalità:
- utilizzo della barca senza utilizzo di eventuali locali di servizio degli impianti nella fascia oraria **15:00-20:00**
- gestione dell'utilizzo delle barche in modo da garantire che non vi siano sovrapposizioni tra l'entrata e l'uscita dal luogo in cui sono ubicate per l'uso
- sanificazione della barca e delle attrezzature connesse dopo ogni utilizzo
- in caso di più barche a disposizione la programmazione dell'utilizzo deve svolgersi in forma sfalsata in modo da evitare l'accesso contemporaneo
- **tennis singolare**, massimo due giocatori per campo, utilizzando esclusivamente i campi a disposizione del Tennis Club Pontedera (gli impianti devono rimanere chiusi compresi i locali a servizio) nella fascia oraria 8:00-20:00 e con le seguenti modalità garantite dalla A.S.D. Le Meraviglie
- gestione delle prenotazioni dei campi (on-line o telefoniche) in modo da garantire che non vi siano sovrapposizioni tra l'entrata e l'uscita dai campi dovendo intercorrere almeno 20 minuti tra un utilizzo e l'altro del medesimo campo al fine di garantire la sanificazione degli arredi interni al campo;
- l'arrivo alla sede dove è ubicato il campo è consentito non prima di 10 minuti dall'orario di effettivo utilizzo e non oltre 10 minuti dall'orario finale della prenotazione
- in caso di più spazi di gioco contigui la programmazione delle prenotazioni deve svolgersi in forma sfalsata in modo da evitare l'accesso contemporaneo ai medesimi da parte di più persone
- ai sensi del DPCM 26.4.2020
- è comunque **vietato utilizzare i giochi per bambini e le attrezzature sportive** presenti nei parchi e nelle aree verdi anche accessibili ai sensi di quanto disposto di seguito;
- è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati
- nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale sono aperte le seguenti aree verdi nel territorio comunale di Pontedera **esclusivamente nella fascia oraria pomeridiana 15:00 – 20:00:**
- Parco pubblico dei Salici (via Venezia);
- Parco pubblico Baden Powell (via A. Moro angolo via P. Nenni)
- Parco pubblico La Prata (tra via De Nicola e Piazza Kennedy);
- Area verde in via M. L. King
- Giardino “Bella di Mai” (tra via Verdi e via Tosco Romagnola, angolo via Castelli);
- Parco pubblico dell’Albereta (tra via della Stazione Vecchia e viale IV Novembre);
- Parco pubblico “Galimberti” (tra via Galimberti e via Cei)
- Area a verde in via Diaz;
- Area a verde in piazza Vittime dei Lager Nazisti (via Brigate Partigiane);
- Giardino de “I Pini” (tra via Mascagni, via dei Magazzini, via E. Fermi e via Meucci);
- Area a verde con giochi in Villaggio Piaggio (via XXIV maggio)
- Area a verde via Einstein fraz. Il Romito
- Area verde in piazza Padre Ernesto Balducci – fraz. Treggiaia
- Parco La Contessa – fraz. La Borra (via del pino)
- Area verde in via W. Tobagi – fraz. Santa Lucia
- Area gioco “Il campino” - fraz. Gello
- Area a verde Piazza Pio La Torre – fraz. Pardossi

- Area a verde di via Sant'Andrea “Il Renaio” - fraz. Montecastello
- Area verde laghi braccini – pietroconti – fraz. La Rotta
- Parco Fluviale a La Rotta;
- *nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale è consentito l'accesso **esclusivamente nella fascia oraria 6:00 – 21:00***
- **percorso ciclo-pedonale lungo gli argini del fiume Era**
- *in tutte le aree a verde in cui è consentito l'accesso è comunque vietato svolgere attività ludica e ricreativa (es. pic-nic, giochi collettivi con la palla o altri accessori ludico/sportivi)*
- *in tutte le altre aree, gli altri percorsi verdi, gli altri giardini pubblici non ricomprese nell'elenco di cui sopra non è consentito l'accesso*

AVVERTE

- La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante affissione all'albo pretorio on line ed è immediatamente esecutiva con decorrenza dell'efficacia dalla data specificata nel dispositivo
- Le disposizioni contenute nella presente ordinanza restano in vigore fino ad espressa revoca ed in quanto non contrastanti con diverse disposizioni emanate da fonti giuridicamente ed amministrativamente sovraordinate di carattere nazionale e regionale
- Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del D.l. n.19/2020.
- La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:
- al Prefetto di Pisa
- al Comandante della Polizia Locale per i controlli del suo rispetto
- agli organi di controllo per gli adempimenti e controlli di competenza
- Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro trenta giorni, ricorso al Prefetto della provincia di Pisa, entro sessanta giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
- Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Sindaco
Franconi Matteo / ArubaPEC S.p.A.